

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 946/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 947/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	3
Regolamento (CE) n. 948/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	7
* Regolamento (CE) n. 949/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 5 500 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese	11
* Regolamento (CE) n. 950/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio	12
* Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	14



Consiglio

2002/412/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione, associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 29 gennaio 2002, che abroga e sostituisce la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo** 16
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 922/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione (GU L 142 del 31.5.2002) 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 946/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	93,1
	220	154,8
	999	124,0
0709 90 70	052	84,9
	999	84,9
0805 50 10	052	71,2
	388	58,7
	528	83,0
	999	71,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	91,1
	400	111,2
	404	103,3
	508	84,0
	512	82,9
	524	73,0
	528	76,8
	720	157,8
	804	114,8
	999	99,4
	0809 20 95	052
400		283,0
999		320,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 947/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2002
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo

del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 241/01
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** semola di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 5 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.14]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Conakry
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 11.8.2002
 - 2° termine: 25.8.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 8-21.7.2002
 - 2° termine: 22.7-4.8.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.6.2002
 - 2° termine: 2.7.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 29.5.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 725/2002 della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 9)

LOTTO B

1. **Azioni nn.:** 220/00 (B1); 221/00 (B2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 000
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 1 500 tonnellate; B2: 500 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** B1: Cap Haïtien; B2: Port au Prince
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 4.8.2002
 - 2° termine: 18.8.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 8-21.7.2002
 - 2° termine: 22.7-4.8.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.6.2002
 - 2° termine: 2.7.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 29.5.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 725/2002 della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 9)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39) si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato.
La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/87, le navi noleggate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

REGOLAMENTO (CE) N. 948/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2002
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 219/00
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 200
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁷⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 8-28.7.2002
 - 2° termine: 22.7-11.8.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.6.2002
 - 2° termine: 2.7.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO B

1. **Azione n.:** 240/01
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Tagikistan
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁷⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 8-28.7.2002
— 2° termine: 22.7-11.8.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 18.6.2002
— 2° termine: 2.7.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁷) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 949/2002 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2002****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 5 500 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 5 500 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all'11 giugno 2002.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 settembre 2002.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris
Fax (+33-1) 44 18 20 80.

Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 5 500 t di sorgo da esso detenuto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾,

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ istituisce contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio oltre i quali devono essere corrisposti dazi supplementari. A norma del suo articolo 3, i contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁷⁾, che impone, tra l'altro, alle autorità doganali di prendere le disposizioni necessarie per garantire il pagamento dei dazi doganali su questi prodotti.

(2) Con il passare del tempo, tuttavia, si è riscontrato che ciò rende l'importazione di questi prodotti estremamente complessa dal punto di vista amministrativo, poiché ci si trova nelle prime fasi di utilizzazione dei contingenti tariffari. Per di più, l'obbligo di costituzione della garanzia potrebbe risultare incompatibile con la finalità

delle misure, vale a dire mantenere le condizioni commerciali precedenti entro i contingenti tariffari. Considerata la necessità di agevolare l'accesso ai contingenti tariffari, garantendo al tempo stesso il pagamento dei dazi doganali una volta esauriti detti contingenti, la Commissione ritiene opportuno abolire l'obbligo per le autorità doganali di costituire una garanzia per questi prodotti fintanto che non viene utilizzato il 75 % del volume iniziale del contingente.

(3) Per conseguire questo obiettivo, è necessario che i contingenti tariffari siano considerati non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 fintanto che non viene utilizzato il 75 % del volume iniziale del contingente, e che sia abolito pertanto l'obbligo di costituzione della garanzia entro questa percentuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 è così modificato:

1) prima della seconda frase dell'articolo, viene inserito il testo seguente:

«Ai fini dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, tuttavia, ciascun contingente tariffario è considerato non critico ai sensi dell'articolo 308 quater del medesimo regolamento fintanto che non viene utilizzato il 75 % del volume iniziale del contingente.»

2) Nella seconda frase dell'articolo, anziché «questo sistema potrà essere adeguato» leggesi «questa disposizione potrà essere adeguata».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, la Commissione è autorizzata a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (3) Il 15 marzo e il 24 aprile 2002, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare e di integrare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le persone, i gruppi e le entità indicati in allegato vengono aggiunti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

2. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce «Al Rashid Trust» è sostituita da quanto segue:

«Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,
- 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,
- 617 Clifton Center, Block 5, 6° piano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,
- Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,
- Ufficio Dha'rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Ufficio Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,
- altre sedi in Kosovo e in Cecenia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Persone, gruppi ed entità da aggiungere all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

1. AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data di nascita: 25 agosto 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regno Unito.
 2. AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Bosnia-Erzegovina.
 3. AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Somalia.
 4. AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); data di nascita: 15 aprile 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito.
 5. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data di nascita: 12 novembre 1974; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Via A. Masina n. 7, Milano, Italia; codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z.
 6. BEN HENI, Lased; data di nascita 5 febbraio 1969; luogo di nascita Libia.
 7. BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); data di nascita: 13 ottobre 1969; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T.
 8. CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); data di nascita 31 marzo 1970; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; codice fiscale: CHRTRK70C31Z352U.
 9. ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); data di nascita 26 dicembre 1962; luogo di nascita: Egitto; indirizzo: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia; codice fiscale: SSYBLK62T26Z336L.
 10. ESSID, Sami Ben Khemais; data di nascita 10 febbraio 1968; luogo di nascita Tunisia; indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F.
 11. NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Svizzera; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; data di nascita: 22 novembre 1929; luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia; codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA

del 29 gennaio 2002

che abroga e sostituisce la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo

(2002/412/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di detto accordo europeo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 6 novembre 1996 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 2/96 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo ⁽²⁾.

(2) Nella sentenza n. 30 del 25 giugno 1998 la Corte costituzionale ungherese ha dichiarato anticostituzionali il primo e il secondo paragrafo degli articoli 1 e 6 dell'allegato al decreto governativo ungherese n. 230 del 26 dicembre 1996, che ha trasposto nel sistema giuridico ungherese la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione.

(3) Occorre precisare ulteriormente i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (articoli 81 e 82 del trattato CE attuale), di cui all'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo europeo, e i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 CECA, di cui

all'articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo, affinché possano essere inseriti nel sistema giuridico ungherese in modo compatibile con la costituzione di questo paese e con le obiezioni costituzionali sollevate nella suddetta sentenza della Corte costituzionale ungherese.

(4) Nel precisare detti criteri si dovrà tener conto delle diverse procedure nelle quali i criteri in questione saranno applicati o invocati.

(5) Detti criteri saranno specificati in modo diverso a seconda delle procedure,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione, incluso l'allegato, è abrogata e sostituita dalla presente decisione del Consiglio di associazione, inclusi l'allegato e l'appendice acclusa a tale allegato.

Articolo 2

Tutte le pratiche di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e all'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii), del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo vengono valutate a norma dell'allegato della nuova decisione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 20.11.1996, pag. 29.

Articolo 3

Su richiesta di una delle parti, il comitato di associazione riesamina l'appendice dell'allegato della presente decisione onde adeguarla agli atti comunitari appena adottati o modificati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, PUNTI i) E ii) E PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, E NORME DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, PUNTI i) E ii) E PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AI PRODOTTI CECA DEL MEDESIMO ACCORDO

TITOLO I

NORME SOSTANZIALI

Definizione dei criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo europeo

Articolo 1

Fatti salvi gli obblighi assunti dalle parti a norma dell'accordo europeo,

- per tutti i casi in cui debbano essere invocati, interpretati o applicati i criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo europeo nelle procedure dinanzi alla Commissione delle Comunità europee a norma del presente allegato, tali criteri comprenderanno tutte le norme sostanziali dell'acquis comunitario elaborate dalle istituzioni comunitarie nel quadro della legislazione antitrust della Comunità,
- per tutti i casi in cui debbano essere invocati, interpretati o applicati i criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo europeo nelle procedure dinanzi all'Ufficio ungherese per la concorrenza economica e ai tribunali ungheresi a norma del presente allegato, tali criteri comprenderanno tutte le norme sostanziali specificate negli articoli da 2 e 5 del presente allegato e nella relativa appendice.

Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate

Articolo 2

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo europeo:

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel territorio cui si applica l'accordo europeo, in particolare quelli che consistono nel:

- a) fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da

determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione, da parte degli altri contraenti, di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi e le decisioni vietati a norma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate;

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 e 3, per la valutazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, anche i principi contenuti negli atti delle Comunità europee elencati nell'appendice del presente allegato.

Sfruttamento abusivo di posizione dominante

Articolo 3

È incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo europeo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti, lo sfruttamento abusivo ad opera di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio cui si applica l'accordo europeo o in una parte sostanziale di detto territorio.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Ripercussioni sugli scambi commerciali tra Comunità e Ungheria

Articolo 4

Per determinare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e del presente allegato, se un accordo anticoncorrenziale o un abuso di posizione dominante possano incidere sugli scambi tra Comunità e Ungheria si stabilirà, basandosi su una serie di fattori oggettivi de jure o de facto, se la pratica in questione possa avere un'influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla struttura del commercio tra le parti.

Attività di minore importanza

Articolo 5

1. Le attività anticoncorrenziali con effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza non devono essere trattate nel presente allegato, poiché ad esse non si applicano né l'articolo 62, paragrafo 1, punto i), dell'accordo europeo né il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato.

2. Per «effetti trascurabili» ai sensi del paragrafo 1, si intendono i casi in cui le quote di mercato detenute globalmente dalle imprese partecipanti per i beni e i servizi oggetto dell'accordo, nonché per gli altri beni e servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, i prezzi e l'uso previsto, non superano rispettivamente:

- a) la soglia del 5 %, quando l'accordo è concluso tra imprese che operano allo stesso stadio della produzione o della commercializzazione (accordo «orizzontale»);
- b) la soglia del 10 %, quando l'accordo è concluso tra imprese che operano a stadi diversi dell'economia (accordo «verticale»)

del mercato totale di detti beni e servizi nel settore del mercato comune oggetto dell'accordo e del mercato ungherese oggetto dell'accordo.

In caso di accordo misto, orizzontale e verticale, o di difficoltà per definire l'accordo come orizzontale o verticale si applica la soglia del 5 %.

3. Agli accordi precitati non si applicano né l'articolo 62, paragrafo 1, punto i), dell'accordo europeo né il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, neppure nel caso in cui le quote di mercato vengano superate nel corso di due esercizi finanziari consecutivi in misura non superiore a un decimo.

4. Per quanto riguarda:

- a) gli accordi orizzontali intesi
- alla fissazione dei prezzi o alla limitazione della produzione o delle vendite, o

- alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;

b) gli accordi verticali intesi:

- alla fissazione dei prezzi di rivendita, o
- ad assicurare una protezione territoriale alle imprese partecipanti o ad imprese terze,

l'applicabilità dell'articolo 62, paragrafo 1, punto i), dell'accordo europeo e del divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato non può essere esclusa nemmeno qualora le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti sia inferiore alle soglie indicate.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE AUTORITÀ IN MATERIA DI CONCORRENZA E NORME PROCEDURALI

Competenze delle autorità delle parti competenti in materia di concorrenza

Articolo 6

1. Dei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii), dell'accordo europeo si occupano, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee (Direzione generale «Concorrenza») e, per l'Ungheria, l'Ufficio per la concorrenza economica (GVH), conformemente alle norme procedurali di cui al presente titolo.

2. Le competenze della Commissione delle Comunità europee e dell'Ufficio per la concorrenza economica derivano dalle norme procedurali delle legislazioni rispettivamente in vigore nella Comunità e in Ungheria, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza (notifica, consultazione, cortesia attiva e ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile)

Articolo 7

1. Le autorità competenti in materia di concorrenza si notificano vicendevolmente i casi da esse istruiti quando rientrano, apparentemente, anche nelle competenze dell'altra autorità.

2. Ciò può valere, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità,
- presentano un interesse particolare rispetto alle misure di applicazione dell'altra autorità,
- implicano soluzioni tali da richiedere o da vietare un determinato comportamento sul territorio di competenza dell'altra autorità.

3. La notifica di cui al presente articolo comprende informazioni sufficienti per consentire alla parte destinataria una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. Copie delle notifiche sono inviate periodicamente al comitato di associazione.

4. La notifica è fatta preventivamente, il più presto possibile e comunque ad uno stadio dell'inchiesta tale che sia sempre possibile l'adozione di una soluzione o di una decisione in modo da agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e consentire all'autorità procedente di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di prendere le misure correttive previste dal presente allegato per trattare il caso.

5. Qualora la Commissione delle Comunità europee o l'Ufficio per la concorrenza economica ritengano che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente i loro interessi, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti correttivi. Tale disposizione non pregiudica un'azione della parte richiedente a norma del presente allegato né incide sulla piena libertà dell'autorità interpellata per quanto riguarda la decisione finale.

6. L'autorità in materia di concorrenza esamina in dettaglio e con favore le osservazioni e gli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente nonché, in particolare, la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i presunti effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

7. Fatti salvi gli eventuali diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni di cui al presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione degli importanti interessi in gioco.

Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza

Articolo 8

I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza che possono ledere rilevanti interessi dell'altra parte vengono notificati all'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

Richiesta di informazioni

Articolo 9

1. Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nelle competenze dell'altra autorità, sembra ledere importanti interessi della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

2. Quest'ultima fornisce, nella misura del possibile, informazioni sufficienti ad uno stadio della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di un regolamento di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

Segretezza e carattere riservato delle informazioni

Articolo 10

1. A norma dell'articolo 62, paragrafo 7, dell'accordo europeo, nessuna autorità in materia di concorrenza è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la loro divulgazione è

vietata dalla legislazione dell'autorità che le detiene ovvero se è incompatibile con rilevanti interessi della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.

2. Ciascuna autorità accetta di mantenere, nella misura del possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

Controllo delle concentrazioni tra imprese

Articolo 11

Ogniquale volta la Commissione delle Comunità europee applica il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese che hanno considerevoli ripercussioni sull'economia ungherese, l'Ufficio per la concorrenza economica ha il diritto di esprimere il proprio parere durante la procedura entro i termini previsti in tale regolamento. La Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto di tale parere, fatta salva la sua facoltà di prendere le misure del caso.

Consiglio di associazione

Articolo 12

1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede, entro tre mesi, a uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione.

2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, fatto salvo l'articolo 62, paragrafo 6, dell'accordo europeo, tenendo eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Tali procedure in seno al Consiglio di associazione lasciano impregiudicata la facoltà delle autorità in materia di concorrenza delle parti di prendere le misure del caso a norma del presente allegato.

Conflitto negativo di competenze

Articolo 13

Qualora la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio per la concorrenza economica ritengano ciascuno di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, si procede su richiesta ad uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione. La Comunità e l'Ungheria cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, tenendo conto degli importanti interessi in gioco. Il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni, fatti salvi l'articolo 62, paragrafo 6, dell'accordo europeo e i diritti dei singoli Stati membri delle Comunità europee in virtù delle rispettive regole di concorrenza.

Assistenza amministrativa*Articolo 14*

La Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio per la concorrenza economica predispongono un'assistenza reciproca e qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

Articolo 15

Gli atti elencati nell'appendice del presente allegato vengono pubblicati in Ungheria in lingua ungherese, eventualmente con le note esplicative e adattative necessarie.

Trattato CECA*Articolo 16*

Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, anche al settore siderurgico di cui al protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

Appendice

ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, DELL'ALLEGATO**A. Accordi verticali**

- Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).
- Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25).

B. Accordi sulle licenze per i trasferimenti di tecnologia

- Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2).

C. Accordi di specializzazione e accordi di ricerca e sviluppo

- Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3).
- Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7).

D. Settore delle assicurazioni

- Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1).
- Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7).

E. Trasporti

- Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili [GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1 (in particolare l'articolo 4: Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese)].
- Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi [GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4 (in particolare gli articoli 3 e 6: Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo e esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea)].
- Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24).
- Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti [GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18, modificato dal regolamento (CE) n. 1523/96 (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 11) e dal regolamento (CE) n. 1083/1999 (GU L 131 del 27.5.1999 pag. 27)].

F. Avvisi della Commissione delle Comunità europee

- Comunicazione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE (GU C 1 del 3.1.1979, pag. 2).
- Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri (GU C 251 del 27.9.1995, pag. 3).
- Chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (GU C 298 del 30.9.1997).
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
- Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1).
- Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 922/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 31 maggio 2002)

A pagina 58, allegato, fine della nota 1 a piè di pagina:

anziché: «... 5 000 t.»,

leggi: «... 2 500 t.».
